



**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO
ALLA VENTUNESIMA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO (CALM21)**

In esecuzione dell'art. 3 commi 1 e 3 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi in locazione a canone calmierato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n. 215 del 10.12.2007, si provvede alla emanazione del presente **avviso pubblico** per la presentazione delle domande di accesso per la formazione della **ventunesima graduatoria per l'assegnazione di alloggi in locazione a canone calmierato (CALM21)**, riservati a cittadine e cittadini con difficoltà a reperire alloggi sul libero mercato.

1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
- Legge Regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 sulla "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modifiche ed integrazioni, per le parti applicabili.
- Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi in locazione a canone calmierato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bologna O.d.G. n. 215 del 10.12.2007.
- Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Bologna Prog. n. 414 del 28.12.2007.
- Convenzione tra il Comune di Bologna ed ACER Bologna rep. n. 903 del 31/03/2015 con la quale, tra i servizi aggiuntivi, è stato disposto l'affidamento ad ACER Bologna delle attività necessarie ad istruire e completare i procedimenti amministrativi di competenza del Settore Servizi per l'Abitare tra i quali la gestione dell'*Aggiornamento semestrale della graduatoria relativa al "Bando aperto a Canone Calmierato"*.
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (.I.S.E.E.)», cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini I.S.E.E., dell'attestazione, nonché' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013, n. 159".

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande e le integrazioni a per la formazione della **ventunesima graduatoria** per l'assegnazione di alloggi in locazione a canone calmierato (**CALM21**) dovranno essere presentate entro il **termine perentorio di giovedì 28 dicembre 2017**.

Le nuove domande di accesso alla graduatoria devono essere presentate, **esclusivamente**, secondo una delle seguenti modalità:

- **A mano**, presso ACER Bologna, piazza della Resistenza n. 4, **previo appuntamento** da fissare:
 - a) **telefonando** nei seguenti giorni ed orari, lunedì e mercoledì dalle 11:30 alle 13:00, al numero 051/292272;
 - b) **con accesso diretto presso l'URP-Ufficio Casa di ACER**, nei seguenti giorni ed orari, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
- **A mezzo raccomandata A/R**, ad Acer Bologna – Area Gestione Immobiliare - GeAC - piazza della Resistenza 4, 40122 Bologna. Farà fede la data del timbro postale accettante.

Le integrazioni a domande già presenti in graduatoria, devono essere presentate, **esclusivamente**, ad **ACER Bologna**, secondo una delle seguenti modalità

- **Fax**, numero 051/292302, o **Email** casabologna@acerbologna.it, con oggetto, "Integrazione a domanda a canone calmierato CALM21", indicando cognome e nome dell'intestatario della domanda. **Per l'invio con email, la documentazione deve essere allegata esclusivamente in formato pdf.**
- **Raccomandata A/R**, ad Acer Bologna – Area Gestione Immobiliare - GeAC - piazza della Resistenza 4, 40122 Bologna. Farà fede la data del timbro postale accettante.

Per la presentazione sia delle nuove domande che delle integrazioni, gli interessati devono compilare i moduli predisposti in ogni parte con allegata la documentazione probatoria e la fotocopia di un documento d'identità valido di chi firma, ovvero dell'intestatario/a della domanda.

I moduli per la presentazione della nuova domanda e per le integrazioni sono disponibili nei siti:

- del Comune di Bologna all'indirizzo web <http://www.comune.bologna.it/politiche/benessere-sociale>
- di ACER Bologna all'indirizzo web <http://www.acerbologna.it/>

Per eventuali informazioni e chiarimenti nella compilazione della modulistica è possibile avvalersi dell'assistenza gratuita di ACER Bologna, telefonando al numero 051/292272 esclusivamente nei seguenti giorni ed orari, lunedì e mercoledì dalle ore 11:30 alle ore 13:00.

3. REQUISITI D'ACCESSO

I requisiti di accesso attengono ai seguenti stati, fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento nella graduatoria:

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere cittadino straniero, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il requisito di cittadinanza deve essere in possesso del solo richiedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

Qualora il nucleo richiedente sia composto da due o più persone non legate tra loro da vincoli di parentela od affinità, il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo richiedente.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa.

E' necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Bologna;
- 2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bologna intendendosi comprovato tale requisito qualora, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - 2.1) nel Comune di Bologna si trova almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato;
 - 2.2) nel Comune di Bologna si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data

- di presentazione della domanda;
- 2.3) nel Comune di Bologna è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

Il requisito di cui al punto 2, lett. b, del presente articolo è richiesto in possesso del solo richiedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

Qualora il nucleo richiedente sia composto da due o più persone non legate tra loro da vincoli di parentela od affinità, il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo richiedente.

Qualora il nucleo familiare sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari, è richiesta la residenza in un Comune del territorio nazionale a tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.

c) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili: il nucleo familiare non deve essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio nel Comune di Bologna o in comuni contermini. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in una soltanto delle seguenti situazioni:

- c.1) sia comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare di non più di un alloggio;
- c.2) sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto di data anteriore al 6 marzo 2003. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite;
- c.3) sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare, che siano portatori di un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;
- c.4) sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due.

Il requisito di cui alla lett. c) del presente articolo è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo richiedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi.

- d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;
- d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il requisito di cui alla lett. d) del presente articolo è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo richiedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

e) Valore della situazione economica per l'accesso valutato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, e dichiarati mediante Certificazione I.S.E.E.

Possesso di valida Attestazione ISEE, rilasciata a seguito di presentazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, ai sensi del **D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159** e successive modifiche ed integrazioni, con entrambi i valori compresi nei seguenti limiti riportati:

- **valore I.S.E. da Euro 13.000,00 a Euro 60.000,00;**
- **valore I.S.E.E. da Euro 6.000,00 a Euro 40.000,00;**
- **valore del patrimonio mobiliare lordo ai fini I.S.E.E. non superiore a Euro 50.000,00.**

L'attestazione I.S.E.E. da prendere in considerazione è quella così detta "ordinaria", per le prestazioni sociali agevolate, D.P.C.M. n. 159/2013, e con scadenza al 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della nuova domanda/integrazione.

4. CONDIZIONI UTILI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine della formazione della graduatoria vengono valutate le seguenti condizioni.

a) Sfratto e condizioni equiparate in capo al nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, risieda anagraficamente in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;
- provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando perciò il richiedente nella condizione di occupante senza titolo; non rientra nelle condizioni di cui alla presente lett. a) colui che abbia abusivamente occupato l'alloggio in modo arbitrario ed in condizioni di divieto;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale;
- sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio.
- decadenza emanata nei confronti di assegnatario di alloggio di E.R.P, ai sensi della vigente normativa regionale;

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale. La condizione è attribuita solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa.

b.1) Nuclei familiari non titolari di contratti di locazione registrati. Le domande sono collocate in graduatoria sulla base di fasce di valore I.S.E.E. con priorità a quelle di valore I.S.E.E. inferiore.

Priorità	Valore I.S.E.E.
1	da 6.000,00 a 10.000,00
2	da 10.000,01 a 14.000,00
3	da 14.000,01 a 18.000,00
4	da 18.000,01 a 22.000,00
5	da 22.000,01 a 40.000,00

b.2) Nuclei familiari titolari di contratti di locazione registrati. Le domande sono collocate in graduatoria nella fascia corrispondente più favorevole tra quella relativa al valore dell'I.S.E.E. e quella definita sulla base della misura d'incidenza percentuale del valore annuale del canone di locazione sul valore I.S.E. La priorità è data alle domande con percentuale più alta di incidenza del canone sul valore I.S.E. o a quelle con valore I.S.E.E. inferiore.

Priorità	Incidenza del canone locazione annuale sul valore I.S.E.	Valore I.S.E.E.
1	80,01% - 100,00 e oltre%;	da 6.000,00 a 10.000,00
2	60,01% - 80,00%;	da 10.000,01 a 14.000,00
3	40,01% - 60,00%;	da 14.000,01 a 18.000,00
4	20,01% - 40,00%;	da 18.000,01 a 22.000,00
5	00,01% - 20,00%;	da 22.000,01 a 40.000,00

Le domande collocate nella medesima fascia di incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E. o nella medesima fascia di valore I.S.E.E., ai fini della formazione della graduatoria vengono ulteriormente ordinate dando preferenza a quelle per le quali rilevino le seguenti condizioni in capo al nucleo richiedente secondo il seguente ordine di priorità:

c) Nucleo familiare comprendente uno o più soggetti nelle seguenti condizioni certificate:

- soggetti anziani ultrasessantacinquenni certificati non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti con valore B.I.N.A. di almeno punti 700;
- soggetti con invalidità certificata al 100%;
- handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- minore di anni 18 in condizione di handicap, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

d) Nucleo familiare monogenitoriale nel quale siano presenti uno o più figli fiscalmente a carico. Si intende per nucleo familiare monogenitoriale quello nel quale sia presente un solo genitore e uno o più figli a carico fiscale, in assenza di convivenza con terze persone, non legate da vincoli di parentela o affinità.

e) Nucleo familiare composto da una coppia di giovani. Si intende per nucleo familiare composto da una coppia di giovani il nucleo familiare composto da:

- coniugi sia in regime di comunione che di separazione dei beni;
- nubendi in procinto di unirsi in matrimonio o conviventi "more uxorio";
- coppia intenzionata a convivere "more uxorio";

in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 40 anni e che la somma dell'età anagrafica di entrambi non superi settantacinque anni.

f) Nucleo familiare monoreddituale composto da persone anziane, intendendo per tale condizione quello nel quale almeno uno dei due componenti – coniuge o convivente "more uxorio" - abbia una età non inferiore a 65 anni ed uno solo dei due percepisca il reddito.

Le condizioni di cui alle precedenti lettere c), d), e) ed f) non sono cumulabili.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il procedimento complessivo di formazione, approvazione, pubblicazione ed esecutività della graduatoria definitiva si conclude entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione e raccolta delle nuove domande.

Entro tale termine, la graduatoria provvisoria predisposta dal Settore competente di ACER Bologna viene approvata con relativo provvedimento e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Bologna. Nella graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni e le domande dichiarate ammissibili con l'indicazione della posizione conseguita da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi amministrativi. L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. La Commissione Tecnica Casa, nominata dal Direttore del Settore competente di ACER Bologna, esamina il ricorso in opposizione ed esprime un parere. Il Direttore del Settore competente di ACER Bologna, acquisito il parere della Commissione, provvede in merito al ricorso. La graduatoria definitiva così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi viene approvata con provvedimento e ulteriormente pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Bologna. La graduatoria definitiva è esecutiva dal primo giorno di tale ulteriore pubblicazione.

Le nuove domande per gli aggiornamenti della graduatoria e le integrazioni alle domande già in graduatoria sono presentate secondo le modalità e la modulistica predisposta dal Settore competente in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000, fermo restando che le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. allegata alla domanda sono certificate mediante il modello unico nazionale ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento di ACER Bologna, qualora nel corso dell'attività istruttoria o anche successivamente in sede di controllo riscontri l'esistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria; la domanda in tali casi viene esclusa dalla graduatoria.

Nella domanda il richiedente specifica le zone di ubicazione degli alloggi nel territorio comunale che soddisfano la sua richiesta. Qualora il richiedente risulti utilmente collocato nella graduatoria definitiva, per l'eventuale convocazione di avvio del procedimento e di verifica dei requisiti al fine dell'assegnazione di un alloggio, si terrà conto dello standard abitativo del nucleo familiare e di tali specificazioni di zona. E' cura e responsabilità dei richiedenti informare il Settore competente di ACER Bologna di ogni variazione di domicilio al fine di agevolare eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda e all'assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio

Per quanto attiene all'avvio, svolgimento, conclusione e responsabilità del procedimento si fa espresso riferimento alla disciplina del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo. Per ogni ulteriore dettaglio della disciplina applicabile si fa riferimento al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi in locazione a canone calmierato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n. 215 del 10.12.2007 e alla Deliberazione di Giunta Comunale Progr. nr. 414 del 28.12.2007.

Bologna, lì 01/08/2017

**Il Dirigente Area Gestione Immobiliare
Maria Annunziata Fabbri**

(Il presente documento è firmato digitalmente)